



Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti”

Via Botteghelle n. 29 - 89129 Reggio Calabria - C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

Tel. 0965-621596 - 0965621049 - Fax 0965-597023 –

Sito WEB: www.iccorradoalvaro-giudicescopelliti.edu.it

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n.1626
Circolare n.135

Reggio Cal., 08.05.2023

**A tutto il personale docente e ATA
dell'Istituto Comprensivo
Atti/Sito web**

Oggetto: Assenze per gravi patologie

Ai fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale in oggetto indicato, si chiarisce, ancora una volta, quanto segue:

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nel comma 9, dell'art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola.

Esso testualmente recita: *“in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ne consegue che per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”*.

Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a Tempo Indeterminato; 9 mesi o 30 giorni per il personale a Tempo Determinato: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.

Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come previsto dall'art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.

Alla luce di tali considerazioni, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell'art.17 sono dunque:

1. periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

I benefici di cui all'art. citato, ovvero **esclusione dell'assenza dal periodo di comporto, dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, nonché intera retribuzione per tutti i periodi di assenza**, si applicheranno solo a determinate condizioni.

Anzitutto **non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di compagno**.

Inoltre, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, **ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.**

Quindi, i **due requisiti che devono coesistere e che vanno valutati contestualmente** affinché il dipendente possa invocare l'applicazione dei benefici richiamati sono: **la "GRAVE PATOLOGIA" e il ricorso a terapie "SALVAVITA"**, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Pertanto il lavoratore deve presentare all'Istituzione Scolastica di servizio una **specificata certificazione integrativa, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica** (strutture medico- legali dell'ASL, medico di famiglia o specialista che opera presso ambulatorio ALS; non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori dal Servizio Sanitario Nazionale), in cui si attesti che vi è una **grave patologia** e da cui risulti che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con una chiara indicazione dei periodi di durata di tale attività. (Nota USR Calabria del 2013).

L'assenza dal servizio dovrà essere **poi** giustificata di volta in volta dal lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che fornisce le singole prestazioni. I lavoratori che si sottopongono a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti dovranno presentare, per ogni periodo di assenza, l'appropriata certificazione sanitaria.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Dunque, come specificato dalla Nota USR Calabria prot. n. 4401 del 3 aprile 2013 (che si allega alla presente comunicazione e di cui si raccomanda un'attenta lettura), ad una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante, necessita, di volta in volta la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che attesti l'effettuazione della terapia stessa, con l'esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti.

Chiarimento riguardante la privacy

In merito alla tematica in oggetto non possono addursi motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché, come puntualmente evidenziato nella **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010**, "esistono ... alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (...) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento".

Anche l'ARAN, in alcuni suoi orientamenti riguardanti altri settori del Pubblico Impiego, riconosce che, riguardo all'argomento di cui si discute, la privacy può essere sacrificata dal momento che la comunicazione dei dati sensibili è finalizzata esclusivamente all'attribuzione del beneficio. Esiste, comunque, il divieto per gli uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti, come ribadito anche dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), dandone comunicazione all'interessato.

Si ricorda che anche nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, anche in modalità online, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell'esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Conclusioni

- **Assenza per “grave patologia”:**
 - sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.
- **Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”:**
 - sarà sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo, con la specifica degli orari).
- **Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore:**
 - sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

Si ringrazia per la collaborazione

**La Dirigente Scolastica**
Prof.ssa Adriana LABATE
A. Labate

